Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 160

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 16 luglio 1953 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1953, n. 498.

Erezione in ente morale dell'Istituto per l'Oriente, con sede in Roma.

N. 498. Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto per l'Oriente, con sede in Roma, viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1953
Atti del Governo, registro n. 78, *foglio n.* 9. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1953, n. 499.

Autorizzazione alla Cassa scolastica della scuola tecnica commerciale « F. P. Michetti » di Pescara ad accettare una donazione.

N. 499. Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola tecnica commerciale « F. P. Michetti » di Pescara, viene autorizzata ad accettare la donazione, disposta da apposito Comitato, di nominali lire 40.000 in titoli di Stato, al fine dell'istituzione di un premio di studio intitolato al nome del prof. Antonio Papandrea.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1953
Atti del Governo, registro n. 78, *foglio n.* 11. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 500.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Visitazione di Maria SS.ma, in frazione Porto Vado del comune di Vado Ligure (Savona).

N. 500. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Savona e Noli in data 2 luglio 1952, relativo all'erezione della parrocchia della Visitazione di Maria SS.ma, in frazione Porto Vado del comune di Vado Ligure (Savona).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1953
Atti del Governo, registro n. 78, *foglio n.* 10. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1953.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, del motoveliero « Giorgio Cini » e del panfilo « San Giorgio II ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile in tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante la classificazione del naviglio;

Visto il regio decreto 31 maggio 1946, n. 616, che proroga la validità delle disposizioni dei regi decreti-legge 19 settembre 1935, n. 1836 e 30 marzo 1943, n. 123, riguardanti, rispettivamente, l'organizzazione della Marina mercantile per il periodo di guerra e la disciplina della militarizzazione, nonchè del regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 707, sul noleggio di navi mercantili;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente iscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

motoveliero « Giorgio Cini » di stazza lorda tonnellate 568,44, iscritto al n. 615 delle matricole del Compartimento marittimo di Venezia: dalle ore zero del 1° agosto 1952;

panfilo « San Giorgio II », di stazza lorda tonnellate 58,70, iscritto al n. 527 delle matricole del Compartimento marittimo di Venezia: dalle ore zero del 1° agosto 1952.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1953

EINAUDI

PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1953
Registro n. 8 *Marina, foglio n.* 320

(3430)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1953.

Attivazione del nuovo catasto terreni per tutti i Comuni della provincia di Terni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per tutti i Comuni che alla data del presente decreto fanno parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Orvieto, in provincia di Terni;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° ottobre 1953 per tutti i Comuni che, alla data del presente decreto, fanno parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Orvieto, in provincia di Terni.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 marzo 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1953
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 200. — LESEN

(3449)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1953.

Estinzione di diritto esclusivo di pesca in alcuni porti della posta di Torricella nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 26 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visti la legge 23 dicembre 1917, n. 1043, concernente la riforma della gestione delle riserve di pesca e di caccia sul lago Trasimeno, e l'art 7 del relativo regolamento n. 848 in data 9 giugno 1918;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 12571/3 in data 1° giugno 1920, con il quale venne riconosciuto, a favore del sig. Palmari Filippo, il possesso del diritto esclusivo di pesca nei porti della posta di Torricella nn. 1, 4, 25, 44, 58 e 59 nel lago Trasimeno;

Considerato che, nonostante i ripetuti inviti, gli eredi del predetto Palmari non hanno prodotto i documenti atti a dimostrare il legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca e che, d'altra parte, risulta che il diritto stesso non è più esercitato perchè improduttivo e non esercitabile;

Ritenuto che concorrano le condizioni stabilite per procedere alla revoca del sopra citato decreto prefettizio;

Sentito il Consiglio di Stato;

Decreta:

E' revocato il decreto del Prefetto di Perugia numero 12571/3 in data 1° giugno 1920, con il quale fu riconosciuto, a favore del sig. Palmari Filippo, il possesso del diritto esclusivo di pesca nei porti della posta di Torricella nn. 1, 4, 25, 44, 58 e 59 nel lago Trasimeno ed il diritto stesso viene dichiarato estinto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1953

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1953
Registro n. 11 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 155

(3429)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1953.

Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli e ai marchi relativi agli oggetti esposti nella « XXXI Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo » di Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1949, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figureranno nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, numero 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, numero 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figureranno nelle esposizioni;

Vista la domanda del presidente della « XXXI Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo » di Milano;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXI Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo », che avrà luogo a Milano dal 28 novembre all'8 dicembre 1953, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411, e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 10 luglio 1953

Il Ministro: CAMPILLI

(3450)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Conferimento di benemerenza al merito della salute pubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 giugno 1953, sono state conferite le seguenti benemerenze ai benemeriti della salute pubblica:

Medaglia d'argento: Franza dott. Roberto.

(3270)

Conferimento di benemerenze al merito della sanità pubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 giugno 1953, sono state conferite le seguenti benemerenze al merito della sanità pubblica:

Medaglia d'oro: Garofani dott. Giulio; Isabettini suor Nazzarena; Mantella dott. Giuseppe; Stazzi prof. Pietro.

Medaglia d'argento: Angeletti prof. Enrico; Grande dottor Francesco; Ortali prof. Oreste.

Medaglia di bronzo: Antoni suor Ersilia; Bobba dottor Felice; Lecce dott. Luigi.

Attestazione: Gillo suor Giovanna; Milesi suor Carolina; Rissone suor Maria; Sanvittore suor Amelia; Veronese suor Caterina.

(3271)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 24 giugno 1953 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Frederich L. Jochem, Console degli U. S. A. a Firenze.

(3308)

In data 1° luglio 1953 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Aubrey Lee Welch, jr., Vice console degli U. S. A. a Palermo.

(3309)

In data 1° luglio 1953 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Juan A. Calvo Pasos, Console generale di Colombia a Genova.

(3310)

In data 1° luglio 1953 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Don Roberto Bravo Velez, Console di Perù a Roma.

(3311)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 3 luglio 1953:

Bellini Antonio, notaio residente nel comune di Amandola, distretto notarile di Ascoli Piceno, è traslocato nel comune di Ascoli Piceno;

Colucci Michele, notaio residente nel comune di Sant'Angelo dei Lombardi, distretto notarile di Avellino, è traslocato nel comune di Sessa Aurunca, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere;

Porro Enrico, notaio residente nel comune di Brusasco Cavagnolo, distretto notarile di Torino, è traslocato nel comune di Torino.

(3338)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa agricola « Piano di Mommio », con sede in Piano di Mommio di Massarosa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 31 maggio 1953, la Società cooperativa agricola « Piano di Mommio », con sede in Piano di Mommio di Massarosa, costituita con atto in data 28 ottobre 1946 dell'avv. Ferruccio Salvi, notaio in Viareggio, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile.

(3223)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 158

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 15 luglio 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,91	628,50
» Firenze	624,90	627 —
» Genova	624,91	628 —
» Milano	624,93	629 —
» Napoli	624,90	627,60
» Palermo	624,90	628,52
» Roma	624,91	629,25
» Torino	624,92	626 —
» Trieste	624,91	—
» Venezia	624,90	628,75

Media dei titoli del 15 luglio 1953

Rendita 3,50 % 1906	63,50
Id. 3,50 % 1902	59,85
Id. 3 % lordo	70,40
Id. 5 % 1935	90,70
Redimibile 3,50 % 1934	77,525
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,125
Id. 5 % 1936	90,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,10

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 15 luglio 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,92
1 dollaro canadese	»	629,12

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,78

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120 78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del consorzio di miglioramento fondiario « Consorzio di irrigazione del Ridotto », con sede nel comune di Cercenasco (Torino), e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1953, registro n. 11, foglio n. 180, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il « Consorzio di irrigazione del Ridotto », con sede nel comune di Cercenasco (Torino) ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Presidente:

Gatti Giuseppe.

Membri:

Prina Casimiro, Massa Rinaldo, Botta Chiaffredo e Carmisassa Firmino.

(3374)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Strada Gravine », con sede in comune di Manerbio (Brescia), e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1953, registro n. 11, foglio n. 7, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Strada Gravine », con sede nel comune di Manerbio (Brescia) ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Presidente:

Pizzamiglio Giovanni.

Membri:

Gazzoldi Francesco, Colturi Cesare, Tobia Giuseppe e Zenucchini rag. Egidio.

(3373)

Approvazione dello statuto del consorzio di miglioramento fondiario denominato « Consorzio irriguo dell'Arroscia di Villanova d'Albenga », con sede in Villanova d'Albenga (Savona).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 28598 in data 26 giugno 1953, è stato approvato, con modifiche, lo statuto del consorzio di miglioramento fondiario denominato « Consorzio irriguo dell'Arroscia di Villanova d'Albenga », con sede nel comune di Albenga (Savona), secondo il testo deliberato dall'assemblea generale del 23 ottobre 1949.

(3375)

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 1° agosto 1953-31 luglio 1956, i fondi siti nei comuni di Castellamonte, Ozegna, Rivarolo, Salassa, Valperga, Cuorgnè e Pont (Torino), dell'estensione di ettari 2238, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: da Pont Canavese, regione Doblasso, strada ferrata fino al passaggio a livello di Valperga; strada provinciale per Salassa e Rivarolo; strada di circonvallazione al ponte dell'Orco; strada ferrata fino al passaggio a livello di Castellamonte; strada provinciale fino a Castellamonte; circonvallazione fino alla strada provinciale per Cuorgnè Pont; carreggiata fino a Pont Canavese.

Per il periodo 1° agosto 1953-31 luglio 1956, i fondi siti nei comuni di Moriondo Torinese e Mombello (Torino) e Moncucco Torinese (Asti), dell'estensione di ettari 550, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: strada comunale da Mombello a San Lorenzo e alla località Barbasio; strada provinciale fino a Moncucco (fornace San Martino); strada comunale fino a Lovencito e a Moriondo Torinese; strada provinciale fino a Mombello Torinese.

Per il periodo 1° agosto 1953-31 luglio 1956, i fondi siti nel comune di Atri (Teramo), dell'estensione di ettari 2694, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: da Atri, strada provinciale per Bisenti; sponda sinistra del torrente Piomba; mulattiera per casale Coppa e Finocchi; strada comunale tre Ciminiere; sponda destra del fosso del Gallo, fino a Fonte Brecciole sulla rotabile per Bisenti.

Per il periodo 1° agosto 1953-31 luglio 1956, i fondi siti nel comune di Castelgomberto (Vicenza), dell'estensione di ettari 315 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: da Capitello della Croce, strada comunale per Contrà Grumi, C. Bonati, C. Gasparella, C. Peruzzi, C. Bregalda, C. Vallarona, C. Spinato, C. Conchetta fino a San Fermo; da qui fino al centro di Castelgomberto, indi contrada Zofa, C. Colpo fino al Capitello della Croce.

Per il periodo 1° agosto 1953-31 luglio 1956, i fondi siti nel comune di Creazzo (Vicenza), dell'estensione di ettari 320 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: dalla borgata San Marco, strade comunali della Valscura e della Valcengia; da qui carrareccia « sottobosco » di Frizzo fino alla Casetta; attraverso il canalone Boscoso, passa per Sabbionare, Broggiadoro, riva Casetta, via Quaglie, via Fusine, via Sant'Anna, via Bastiana, via IV Novembre fino a via San Marco.

Per il periodo 1° agosto 1953-31 luglio 1956, i fondi siti nei comuni di San Vito al Tagliamento e Portogruaro, località Molino Nuovo (Venezia), dell'estensione di ettari 669, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: canale collettore che da « Case Padovane » va a congiungersi al « Canale Vidimana », indi piccolo tratto che da « Alvisopoli » va alle « Case Bianche »;

est: canale Vidimana e canale collettore che dalla località « La Mandria » va alla località « La Venzona », fino alla strada ferrata Portogruaro-Latisana;

ovest: canale collettore che da « Case Padovane » va a « Case Bianche » (km. 72), e canale Taglio Nuovo nel tratto che va da « Alvisopoli » alla strada ferrata Portogruaro-Latisana;

sud: linea ferroviaria Portogruaro-Latisana, dalla intersecazione col canale Taglio Nuovo, fino alla località « La Venzona ».

(3369)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso di rettifica

Nel sommario e nel corpo del giornale, il decreto Ministeriale 6 maggio 1953, concernente la protezione temporanea ai brevetti, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella Mostra nazionale laniera e della ceramica a Vicenza, apparso a pagina 2276 della *Gazzetta Ufficiale* in data 19 giugno 1953, n. 138, in luogo di: « .. VII Mostra nazionale ... » leggasi: « ... VIII Mostra nazionale ... ».

(3456)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 26 giugno 1952, concernente modifiche agli articoli 14 e 16 del regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli, approvato con decreto Ministeriale 16 febbraio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 1953, primo comma, 1ª riga, al posto di « Sono approvate e seguenti » leggasi « Sono approvate le seguenti ».

(2430)

REGIONE SICILIANA

Decreti dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 5 del 31 gennaio 1953.

DECRETO 13 gennaio 1953 (33)

Approvazione delle direttive fondamentali per la trasformazione dell'agricoltura per la zona « Verdura-Magazzolo » (modifica al decreto 15 settembre 1952, n. 550).

L'ASSESSORE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Ritenuto che il proprio decreto n. 6136 del 15 settembre 1952, di approvazione delle direttive fondamentali per la trasformazione dell'agricoltura per la zona « Verdura Magazzolo », contiene qualche errore materiale ed omissioni dovute, fra l'altro, al lavoro di copiatura;

Che per evitare difficoltà di consultazione è opportuno ripubblicarlo nel testo integrale corretto;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto di cui in premessa viene sostituito dal seguente:

L'ASSESSORE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789;
Vista la legge regionale 8 luglio 1948, n. 35;
Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria in Sicilia;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 7 maggio 1951, n. 22;

Premesso:

Che ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, per le zone non comprese nei piani generali di bonifica vengono stabilite le direttive fondamentali per la trasformazione dell'agricoltura;

Che tali direttive, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Presidenziale 7 maggio 1951, n. 22, avanti citato, sono rese pubbliche mediante avviso dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste da inserire nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e negli albi dei Comuni cui i terreni si riferiscono, mentre gli interessati possono prendere visione di esse presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio e produrre ricorso all'Assessorato della agricoltura e delle foreste non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, tramite l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente,

Visto le direttive fondamentali della trasformazione della agricoltura per la zona agraria « Verdura-Magazzolo », redatte a cura dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, dal dott. Francesco Bongiorno;

Che in base allo studio economico-agrario della zona « Verdura-Magazzolo », dell'estensione di Ha. 90.550, ricadente nelle provincie di Palermo e di Agrigento, il dott. Francesco Bongiorno ha ritenuto di dovere distinguere la zona stessa come appresso:

A) *Zona di pianura distinta in tre sottozone*:
1ª Sottozona dei terreni irrigui o da irrigare;
2ª Sottozona dei terreni asciutti arborati in tutto o in parte;
3ª Sottozona dei seminativi o pascoli da trasformare nell'indirizzo cerealicolo-arboricolo-zootecnico;

B) *Zona di collina distinta in quattro sottozone*:
1ª Sottozona dei terreni irrigui o da irrigare;
2ª Sottozona dei terreni asciutti, arborati in tutto o in parte;
3ª Sottozona dei seminativi e pascoli da trasformare dall'indirizzo cerealicolo-pastorale in indirizzo cerealicolo-arboricolo-zootecnico;
4ª Sottozona dei pascoli ed incolti non suscettibili di coltura agraria;

C) *Zona di montagna - distinta in due sottozone*:
1ª Sottozona dei seminativi e pascoli da trasformare dall'indirizzo cerealicolo-pastorale a quello cerealicolo-zootecnico;
2ª Sottozona dei pascoli ed incolti non suscettibili di coltura agraria;

Che per ogni sottozona vengono precisati i rispettivi obblighi espressi in valori minimi, ai quali dovranno adeguarsi i fondi a trasformazione avvenuta;

Ritenuto che le direttive comprendono:
1) la descrizione dei caratteri fisici della zona;
2) la descrizione della situazione idraulica, agraria e sociale odierna, nonchè uno studio dell'attuale ordinamento della produzione;
3) l'esposizione dei nuovi ordinamenti produttivi che si propongono e del nuovo regime fondiario che prevedono, in rapporto alla natura ed ubicazione dei terreni ed all'estensione dei fondi, gli interventi che seguono:
a) viabilità aziendale ed interaziendale;
b) eventuali approvvigionamenti idrici ed opere irrigue aziendali e interaziendali;
c) sistemazione idraulico-agraria del terreno;
d) opere di piccola bonifica;
e) costruzione di abitazioni per i lavoratori, di ricoveri per gli animali, di fabbricati adatti o sufficienti ai bisogni ed alla destinazione dell'azienda;
f) eventuali piantagioni arboree;

Considerato:

Che le pubblicazioni vennero effettuate contemporaneamente presso gli albi dei Comuni cui i terreni si riferiscono e nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 44 del 18 settembre 1951;

Che avverso tali direttive furono presentati, nei termini di legge, complessivamente n. 13 ricorsi, di cui n. 11 presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Palermo da parte dei signori:
1) Dara Angelina in Mistretta;
2) Dara Gabriele fu Antonino;
3) Dara Gabriele fu Antonino per la minore Antoniella;
4) Dara Gabriele fu Antonino per il minore Emanuele;
5) Dara Gabriele fu Antonino per la minore Gabriella;
6) Dara Gaetana di Gabriele in Gioja;
7) Dara Maria di Gabriele;
8) Ferrara Giacomo Emanuele di Vincenzo;
9) Ferrara Vincenzo fu Emanuele;
10) Mavaro Anna fu Luigi in Ferrara;
11) Riso Giovanni fu Domenico;

e n. 2 presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Agrigento da parte dei signori:
1) Parlapiano Maria fu Francesco ed altri;
2) Vella Carmelo fu Giovanni;

Che i motivi degli undici ricorsi presentati da proprietari di terreni ricadenti nella provincia di Palermo riguardano la mancanza di libertà contrattuale, di tranquillità del possesso e conduzione, la rigidità ed onerosità degli obblighi, nonchè la mancanza d'intervento dello Stato per le opere stradali ed idriche di sua competenza;

Che il Comitato provinciale dell'agricoltura, esaminati gli undici ricorsi anzi citati, ha espresso parere sfavorevole al l'accoglimento, sia perchè l'attuale legislazione garantisce la libertà contrattuale e la tranquillità del possesso e della conduzione, sia perchè gli obblighi previsti non risultano nè rigidi, nè onerosi ed anche perchè il mancato intervento dello Stato non esime gli interessati dagli obblighi stessi;

Che i motivi del ricorso presentato dalla signora Parlapiano Maria fu Francesco ed altri riguardano la impossibilità finanziaria alla esecuzione delle opere e l'onerosità degli obblighi prescritti, mentre i motivi del ricorso presentato dal sig. Vella Carmelo fu Giovanni vertono sulla ristrettezza e sulla rigidità dei termini di esecuzione delle opere, sulla sufficienza nella azienda di strade, di piantagioni legnose e di case coloniche, nonchè sulla necessità di obbligare i proprietari dei fondi vicini a creare un regime idraulico comune;

Che il Comitato provinciale dell'agricoltura di Agrigento, esaminati i predetti due ricorsi, ha espresso parere favorevole all'accoglimento per quanto riguarda l'onere delle opere e la ristrettezza dei termini previsti, mentre ha ritenuto di non accogliere gli altri motivi, perchè sono da considerare in sede di approvazione del piano particolare;

Che il Comitato regionale per la bonifica, con voto n. 26, emesso ad unanimità nell'adunanza del 29 luglio 1952, ha espresso parere che i tredici ricorsi sono da rigettare o perchè infondati in fatto e in diritto o perchè da considerare in sede di approvazione del piano particolare, pur manifestando l'avviso che, tenuti presenti alcuni motivi e rilievi, siano da apportare modifiche alle direttive fondamentali per la trasformazione dell'agricoltura nella zona « Verdura-Magazzolo »;

Che il predetto Comitato regionale ha fissato gli obblighi per la zona di montagna senza tener conto della distinzione in sottozone;

Che le direttive stesse, con le modifiche suggerite dal Comitato regionale per l'agricoltura sono da approvare, in quanto soddisfano alle prescrizioni contenute nell'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104;

Considerata la opportunità di unificare il tempo di esecuzione delle varie opere, trasformazioni e sistemazioni e subordinarlo alla loro entità con un termine massimo di sei anni per le opere e trasformazioni e di dieci anni per le sistemazioni ad iniziare, per entrambi dalla prima annata agraria successiva all'approvazione del piano particolare;

Che entro i limiti sopra stabiliti i tempi di esecuzione, per le singole opere, siano fissati nei piani particolari approvati;

Decreta:

Art. 1.

Sono respinti i tredici ricorsi meglio specificati in narrativa avverso le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura per la zona « Verdura-Magazzolo », perchè infondati in fatto e in diritto o perchè i motivi in essi contenuti sono da considerare in sede di approvazione del piano particolare.

Art. 2.

Sono approvate le direttive fondamentali per la trasformazione dell'agricoltura per la zona predetta, riferita ad un territorio di Ha. 90.550 ricadente nella provincia di Palermo e di Agrigento delimitata dal seguente perimetro:

A nord: da una linea che, limite del Comprensorio di bonifica dell'alto e medio Belice, parte dal punto di intersezione del confine tra la provincia di Palermo e di Agrigento ed i comuni di Contessa Entellina e Sambuca di Sicilia e la strada di accesso alla masseria Ciaccio, a circa un chilometro prima della masseria e segue quel confine verso est lungo la Serra Lunga fino alla quota 644. Scende poi alla Portella del Pianetto e risale a quota 904 in contrada Castagnola e per quota 932, segue le pendici settentrionali del monte Genuardo e, sempre lungo il confine provinciale, ora confine tra i comuni di Giuliana e Sambuca di Sicilia, raggiunge in località San Giacomo, la Valle di Landro che discende, per circa km. 1 fino al ponte al km. 31 della strada provinciale da bivio Centovernari a Portella Misilbesi.

Segue poi la provinciale verso il bivio Centovernari, lasciando a sinistra l'abitato di Giuliana, ed a destra quello di Chiusa Sclafani, fino a m. 100 circa dopo il km. 21 a circa m. 250 dopo la masseria Santa Venere, dove abbandona la strada per risalire, per circa 500 metri, il vallone fino ad incontrare, in località Valle la Cattiva, il confine tra i comuni di Corleone e Chiusa Sclafani. Segue, lungo la Valle la Cattiva, questo confine e per le quote 977 e 1053 giunge all'incontro di tre confini comunali. Volge ora a nord lungo il confine tra i comuni di Corleone e Palazzo Adriano e per Portella Lucia, la cima di Pizzo Cangialosi, le quote 1263, 1199, 1005, la costa Raia, quote 927 e 808, raggiunge la Portella Imbriaca sulla strada statale 118 (Corleonese-Agrigentina) dove abbandona il limite del Comprensorio di bonifica dell'Alto e Medio Belice. Segue poi la strada statale, limite del Comprensorio di bonifica Quattro Finaite Giardo dalla Portella Imbriaca, presso il km. 51 al bivio Filaga e m. 200 circa dopo il km. 63 dove abbandona il limite del Comprensorio di bonifica Quattro Finaite Giardo per seguire quello del Comprensorio di bonifica delle Valli del Platani e del Tumarrano.

Ad est: da una linea che, limite del Comprensorio di bonifica delle Valli del Platani e del Tumarrano, parte dal Bivio Filaga, a circa m. 200 dopo il km. 63 della strada statale n. 118 (Corleonese-Agrigentina) segue questa strada verso Agrigento fino al bivio a sud-est di Santo Stefano Quisquina, alla prima curva a quota 816, prima di arrivare al centro abitato. Devia quindi in aperta campagna per quota 128 fino alla quota 764 tra le contrade Fontanetta e Prato, dove, per la trazzera che porta al cimitero di Santo Stefano Quisquina e, per quota 820, valicando il costone meridionale di Serra della Moneta, si porta all'inizio di un valloncello in contrada Castelluzzo, nell'immediate vicinanze della casa vecchia. Scende lungo il vallone fino alla curva di questo, in località valle di Ciccarello, e poi per aperta campagna, si porta al bivio trazzerale a quota 718.

Prosegue per la trazzera a sud e, per le quote 682 e 586, passando di fianco alla punta Ciperdia, abbandona la trazzera per portarsi con linea lievemente sinuosa al vallone Pietranera, a circa m. 350 ad ovest di casa Mannirata. Scende ora lungo il vallone Pietranera fino alla confluenza di questo col vallone Fratta dove incontra il confine tra i comuni di Alessandria della Rocca e Santo Stefano Quisquina. Scende lungo il vallone Fratta fino alla sua confluenza col fiume Turovili, confine tra i comuni di Alessandria della Rocca e San Biagio Platani, e prosegue lungo il fiume fino alla confluenza col vallone Bradamante dove abbandona il confine comunale.

Risale il vallone Bradamante ed alla quota 242 devia verso sud-ovest lungo un valloncello raggiungendo, per quota 415 la trazzera di case di Ciriè a circa m. 450 prima della casa. Segue la trazzera verso sud-est e verso sud per le quote 368 e 304, le pendici di Cozzo Turco, il quadrivio trazzerale a quota 252, la contrada Mavaro e quota 170, raggiunge sulla sponda destra del fiume Platani la strada statale n. 118 (Corleonese-Agrigentina) a circa m. 300 dopo il km. 111. Volge poi ad ovest lungo la statale che percorre, verso Cianciana fino al km. 111, dove abbandonata la strada, per aperta campagna, si porta successivamente con linea spezzata, a quota 253 alla cima del monte Salito (quota 328), alla quota 287 di casa Millaga, ed alla cima del monte Castelluccio (quota 360). Di qui, con linea sinuosa, taglia il vallone Conchi, passa a quota 221 e, tenendosi tra la contrada Coda di Volpe e la contrada Millaga, raggiunge il vallone Inferno a circa m. 500 prima della quota 97. Raggiunta questa quota si porta, lungo la trazzera, al bevaio a quota 116 e di qui lungo la stradella, alla quota 161 di casa il Povero, dalla quale si allontana sempre verso ovest, seguendo la trazzera che, per la quota 152, giunge al bivio trazzerale a quota 114 di dove, con linea retta verso sud-ovest, raggiunge il monte del Ferrio. Dalla cima di questo, con linea retta, passando a circa m. 75 a ovest di casa Mannarazzi raggiunge il bivio trazzerale, dove trovasi il bevaio in contrada Donna Inferiore. Segue poi verso sud-ovest la trazzera di Donna Inferiore, che abbandona dopo circa km. 1 per deviare ad ovest in aperta campagna per quote 131 e 156 fino alla quota 94 della trazzera per Ribera. Volge poi a sud lungo la trazzera che abbandona al bivio trazzerale di quota 89 dove segue un valloncello lungo il quale raggiunge la quota 71 della trazzera che passa a sud-ovest delle Case Ferlazza. Segue quest'ultima, verso sud-est, fino al bivio (altra quota 71) e poi volge ad ovest per la trazzera di Case Strasatto (quota 78) e, giunta a queste ultime, devia ancora a sud-est attraverso il piano di Strasatto e, per quota 96 raggiunge un valloncello in contrada Strasatto, seguendo il quale raggiunge la strada statale n. 115 (sud occidentale sicula) che segue verso Montallegro a circa m. 250 prima del km. 149 fino a m. 100 circa dopo lo stesso. Abbandona qui la strada statale per seguire un sentiero che, limite, oltre che del comprensorio anche della zona di acceleramento del Borgo Bonsignore, dalla quota 27 sulla statale, scende, attraverso la contrada Cucicuci, alla quota 20, e di qui volge ad ovest, risalendo un valloncello, e poi per le quote 65 e 69 raggiunge il sentiero di Piano del Giardinello che segue fino alla sponda sinistra del fiume Platani. Percorre quella sponda, verso valle per circa m. 200 e poi devia a sud per seguire la trazzera che, per quota 31 piano del Giardinello, casa Giardinello (quota 88) e contrada Giardinello, lasciando sulla sinistra il borgo Bonsignore prosegue, per Piano San Pietro, fino a casa San Pietro Inferiore, dove volge ad ovest e, per quota 61 raggiunge la costa del mare Mediterraneo (Canale di Sicilia) a circa km. 2 e mezzo a nord-ovest della foce Platani.

A sud: dalla costa del mare Mediterraneo, a partire dal punto a circa km. 2 e mezzo a nord-ovest della foce del fiume Platani, fino al piccolo molo in corrispondenza della stazione ferroviaria di Sciacca, ad ovest dell'abitato.

Ad ovest: da una linea che, partendo dalla costa del mare Mediterraneo in corrispondenza del molo ad ovest della stazione di Sciacca, sale per la quota 8, al bivio per la stazione di Sciacca, sulla strada statale n. 115 (sud occidentale sicula), alla curva a circa m. 300 dopo il km. 118. Segue per un breve tratto la statale fino alle porte di Sciacca dove incontra la strada provinciale per Portella Misilbesi che segue, verso Portello per circa quattro chilometri fino al ponte della Baiata quota 60) dove abbandona la strada per risalire, il vallone della Baiata, fino alle origini a quota 254, dove trovasi il trivio trazzerale.

Segue poi la trazzera per casa Misilifurme e poi il breve sentiero ed il valloncello che, dalle case, scende al fosso Corricagiachi a circa m. 300 a valle della confluenza col vallone Secco. Risale il fosso ed il vallone Secco, fino ad incontrare poco a valle del Cocuzzolo a quota 405, il confine tra i comuni

di Sciacca e Sambuca di Sicilia, che segue fino all'altezza di casa Mangiaracina, proseguendo fino a questa casa (quota 475). Volgendo per un breve tratto a nord-est raggiunge la trazzera per Sambuca che percorre per circa m. 700 verso nord portandosi poi alla quota 476 di Casa Pipità, dalla quale scende lungo il valloncello, fino alla quota 219 e di qui prosegue verso Sambuca di Sicilia lungo la trazzera che, attraverso il torrente Rincione, risale fino a raggiungere, al perimetro del centro abitato di Sambuca di Sicilia, la strada provinciale da Portella Misilbesi a Corleone.

Segue la provinciale per circa m. 500 verso Portella, fino al bivio (quota 267) dove abbandona il limite del comprensorio del Basso Belice Carboi, per seguire quello della zona sesta (Trapanese-Agrigentina). Seguendo questo limite, abbandona la strada provinciale per seguire la rotabile da Sambuca a Torre Pandolfina fino a circa m. 500 oltre questa ultima località deviando a nord-est lungo la stradella per la masseria Ciaccio, fino ad incontrare a circa km. 1 prima della masseria il confine tra le provincie di Palermo e di Agrigento. A questo punto la linea abbandona il limite dalla zona 15ª per seguire verso est quello del Comprensorio di bonifica dell'Alto e Medio Belice.

Gli obblighi previsti dalle direttive della trasformazione dell'agricoltura per la zona predetta sono i seguenti:

A *Zona di pianura.*

La zona, costituita da terreni di caratteristiche geologiche e pedologiche molto varie, presenta un indirizzo colturale basato prevalentemente sui seminativi.

Nella parte centro meridionale del territorio sono diffusi gli uliveti specializzati e nella zona irrigua, oltre agli agrumeti ed ai frutteti sono sviluppate le colture ortolizie.

Il regime idraulico è disordinato e per la mancanza di sistemazioni idraulico-agrarie la zona è sottoposta ad un continuo impoverimento della sua fertilità.

Scarso risulta il carico del bestiame per ettaro.

I fabbricati sono costituiti da poche masserie, ad eccezione del comune di Sciacca ove si notano numerose case coloniche.

La zona è sufficientemente fornita di risorse idriche perenni ed in linea di massima la qualità delle loro acque è buona e potabile.

Prima sottozona dei terreni irrigui o da irrigare:

1) *Presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi con superficie superiori a 20 Ha.*

2) *Ordinamenti colturali in terreni non irrigabili*:

Per i fondi superiori a 50 Ha., divieto di spingere la coltura erbacea, negli arborati, fin sotto la chioma degli alberi.

Bisogna rispettare l'area di incidenza della chioma stessa.

Sistemare a coltura arborea, il 10 % della superficie del fondo sia in coltura specializzata che promiscua.

3) *Carico del bestiame*:

Per i fondi costituiti per l'80 % di seminativi, allevare Ql. 1,50 di peso vivo di bestiame per ettaro, di cui il 60 % di bovini semistabulati.

4) *Sistemazione idraulico-agraria*:

a) per i terreni irrigui costruire canalizzazioni di adduzione in materiale impermeabile;

b) per tutti i terreni: attuare sistemazioni che impediscano il depauperamento del suolo, i ristagni d'acqua e le erosioni.

5) *Fabbricati rurali*:

Dotare i fondi di fabbricati rurali rispondenti a requisiti igienici e sufficienti ai fabbisogni dei fondi stessi.

Il fabbisogno sarà determinato nel piano particolare da sottoporre all'approvazione dell'Ispettorato agrario regionale.

L'obbligo può essere soddisfatto riattando ed ampliando i fabbricati esistenti, purchè siano rispettate le norme tecniche e l'igiene.

Costruire concimaie in muratura con pozzetto in ragione di mq. 4 per ogni capo grosso allevato.

6) *Ricoveri per animali*:

Costruire igieniche stalle per il bestiame in ragione di mq. 4,50 per ogni capo.

L'altezza in gronda delle stesse non deve essere inferiore a m. 3.

7) *Approvvigionamento idrico*:

Vi si deve provvedere o servendosi delle risorse idriche del fondo o eventualmente dei fondi vicini sempreché legalmente utilizzabili, o in assenza di queste possibilità con costruzione di pozzi o cisterne rispondenti a requisiti igienici.

8) *Viabilità*:

Allacciare il centro aziendale alla via pubblica quando questa non sia distante oltre km. 2.

Ove si tratti di fondi superiori a 100 Ha. e di strada interaziendale la distanza dalla via pubblica si eleva a km. 4.

L'obbligo può essere soddisfatto anche riattando razionalmente vecchie strade aziendali o interaziendali esistenti.

Riattamento e manutenzione periodica delle strade esistenti o da costruire.

Seconda sottozona dei terreni asciutti arborati in tutto o in parte.

Per questa sottozona valgono gli stessi obblighi fissati per la prima sottozona dei terreni irrigui o da far irrigare, eccetto il carico di bestiame che viene stabilito in kg. 100 di peso vivo per ettaro.

Terza sottozona dei seminativi a pascoli da trasformare in indirizzo cerealicolo-arboricolo-zootecnico.

Valgono gli stessi obblighi stabiliti per la prima sottozona dei terreni irrigui o da irrigare ad eccezione del carico di bestiame che viene portato a kg. 100 di peso vivo per ettaro.

Inoltre si fa obbligo:

a) migliorare i pascoli mediante spietramento ed altri interventi atti ad assicurare il migliore sviluppo della flora pabulare;

b) per i fondi superiori a 100 Ha., che dispongano di Ha. 50 di pascoli permanenti, di costruire ricoveri in muratura per i pastori e tettoie o meglio razionali stalle, per il bestiame.

B *Zona di collina.*

Prevalgono i terreni di media fertilità, costituiti da formazioni sedimentarie del terziario, si nota un indirizzo colturale cerealicolo.

Disordinato il regime idraulico e, per mancanza di sistemazioni idraulico-agrarie, la zona è sottoposta ad un continuo impoverimento della sua fertilità.

Assai modesto il carico del bestiame, malgrado le possibilità offerte dall'ambiente.

I fabbricati rurali sono costituiti da poche masserie, mentre risulta diffusa la tipica casa rifugio.

Nelle costruzioni rurali figura deficiente il ricovero per gli animali.

Numerosi sono i torrenti e valloni, mentre le sorgenti sono di portata limitata e non utilizzate razionalmente.

Scarsa la viabilità.

Prima sottozona dei terreni irrigui o da irrigare.

1) *Presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi con superficie superiore a 20 Ha.*:

2) *Ordinamento colturale*:

Sistemare a coltura arborea il 10 % della superficie del fondo in coltura promiscua e specializzata.

3) *Carico di bestiame*:

Per i fondi costituiti per l'80 % di seminativi, allevare kg. 170 di peso vivo per ettaro, costituito per il 50 % da bovini in allevamento semistabulato.

4) *Sistemazione idraulico-agraria*:

Attuare sistemazioni a mezzo di tipi atti ad impedire erosioni, ristagni ed a garantire la stabilità del suolo.

5) *Irrigazione*:

Costruzione di canali di adduzione di acqua irrigua impermeabile.

6) *Fabbricati rurali*:

Dotare i fondi di fabbricati rurali rispondenti a requisiti igienici e sufficienti ai bisogni dei fondi stessi.

Il fabbisogno sarà determinato nel piano-particolare da sottoporre all'approvazione dell'Ispettorato agrario regionale.

L'obbligo può essere soddisfatto riattando od ampliando i fabbricati esistenti, purchè siano rispettate le norme tecniche e l'igiene.

Costruire concimaie in muratura con pozzetti in ragione di mq. 4 per ogni capo grosso allevato.

7) *Approvvigionamento idrico*:

Vi si deve provvedere con condotte di acqua con pozzi, cisterne ed anche servendosi delle sorgenti dei fondi vicini ove ne dispongano e siano legalmente ed economicamente utilizzabili allo scopo.

8) *Viabilità*:
Allacciare il centro aziendale alla via pubblica, quando questa non sia distante oltre km. 2.
Ove trattasi di fondi superiori a 100 Ha. e di strada interaziendale, la distanza dalla via pubblica si eleva a km. 4.
L'obbligo può essere soddisfatto riattivando razionalmente vecchie strade aziendali o interaziendali esistenti, in tutti i casi la strada deve essere accessibile alla ruota in tutte le stagioni.
Obbligo del riattamento e della manutenzione periodica delle strade esistenti o da costruire.

Seconda sottozona dei terreni asciutti, arborati in tutto o in parte.

1) *Presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi con superficie superiore a 20 Ha.*:

2) *Ordinamento colturale*:
Sistemare a coltura arborea il 10 % della superficie del fondo in coltura promiscua e specializzata.

3) *Carico di bestiame*:
Allevare kg. 100 di peso vivo per ettaro, costituito dal 50 % di bovini in allevamento semistabulato.

4) *Sistemazione idralico-agraria*:
Attuare sistemazioni a mezzo di tipi atti ad impedire erosioni, ristagni ed a garantire la stabilità del suolo.

5) *Fabbricati rurali*:
Dotare i fondi di fabbricati rurali rispondenti a requisiti igienici e sufficienti ai bisogni dei fondi stessi.
Il fabbisogno sarà determinato nel piano particolare da sottoporre all'approvazione dell'Ispettorato agrario regionale.
L'obbligo può essere soddisfatto riattando od ampliando i fabbricati esistenti, purchè siano rispettate le norme tecniche e l'igiene.
Obbligo di costruire concimaie in muratura con pozzetti in ragione di mq. 4 per ogni capo grosso allevato.

6) *Approvvigionamento idrico*:
Vi si deve provvedere con condotte di acqua, con pozzi o cisterne od anche servendosi delle sorgenti dei fondi vicini ove ne dispongano e siano legalmente ed economicamente utilizzabili allo scopo.

7) *Viabilità*:
Per i fondi superiori a 50 Ha., allacciare il centro aziendale alla via pubblica, quando questa non sia distante oltre km. 2.
Ove trattasi di fondi superiori a 100 Ha. e di strada interaziendale, la distanza della via pubblica, si eleva a km. 4.
L'obbligo può essere soddisfatto anche riattando le strade esistenti, purchè diano possibilità di accesso rotabile in tutte le stagioni.
Obbligo della manutenzione periodica delle strade esistenti o da costruire.

Terza sottozona dei seminativi e pascoli da trasformare dall'indirizzo cerealicolo-zootecnico, in indirizzo arboricolo-cerealicolo-zootecnico.

1) *Presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi con superficie superiore a 50 Ha.*:

2) *Ordinamento colturale*:
Sistema a coltura arborea il 10 % della superficie seminativa.

3) *Miglioramento dei pascoli*:
Vi si deve provvedere con spietramenti, semina di adatte erbe per arricchire la flora e con oculato decespugliamento.
Tale obbligo incombe sui fondi di oltre Ha. 60.

4) *Carico di bestiame*:
Allevare kg. 100 di peso vivo per ettaro, costituito dal 50 % di bovini in allevamento semistabulato, nei fondi di superficie superiore a 50 Ha. e costituiti per l'80 % da seminativi e pascoli.

5) *Sistemazione idraulico-agraria*:
Attuare sistemazioni a mezzo di tipi adatti ad impedire erosioni, ristagni ed a garantire la stabilità del suolo, nei fondi di superficie superiore a 20 Ha.

6) *Fabbricati rurali*:
Dotare i fondi di fabbricati rurali rispondenti a requisiti igienici e sufficienti ai bisogni dei fondi stessi.
Il fabbisogno sarà determinato nel piano particolare da sottoporre all'approvazione dell'Ispettore agrario regionale.
L'obbligo può essere soddisfatto riattando od ampliando i fabbricati esistenti, purchè siano rispettate le norme tecniche e l'igiene
Costruire concimaie in muratura con pozzetto in ragione di mq. 4 per ogni capo grosso allevato.

7) *Approvvigionamento idrico per i fondi di superficie superiore a 20 Ha.*
Vi si deve provvedere con condotte di acqua, con pozzi o cisterne od anche servendosi delle sorgenti dei fondi vicini ove ne dispongano e siano legalmente ed economicamente utilizzabili allo scopo.

8) *Viabilità*:
Per i fondi superiori a 100 Ha., allacciare il centro aziendale alla via pubblica quando questa non sia distante oltre km. 2 per le strade aziendali e km. 4 per le strade interaziendali.
L'obbligo può essere soddisfatto riattando razionalmente vecchie strade aziendali o interaziendali esistenti.
Riattamento e manutenzione delle strade esistenti o da costruire.

Quarta sottozona dei pascoli ed incolti non suscettibili di colture agrarie.

1) *Presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi con superficie superiore a 100 Ha.*:

2) *Miglioramento dei pascoli*:
Vi si deve provvedere con spietramenti, semina di adatte erbe per arricchire la flora e con oculato decespugliamento.

3) *Fabbricati rurali*:
Costruire case per pastori e ricoveri per il bestiame in proporzione al numero dei pastori e del bestiame e rispondenti a requisiti igienici.

4) *Approvvigionamento idrico*:
Vi si deve provvedere con condotte di acqua, con pozzi o cisterne od anche servendosi delle sorgenti dei fondi vicini ove ne dispongano e siano legalmente ed ecomicamente utilizzabili allo scopo.

C *Zona di montagna.*

Prescindendo dalla piccola striscia alluvionale lungo il Sasia, la zona racchiude formazioni sedimentarie del terziario.
L'agricoltura è basata principalmente sui seminativi.
Una buona parte della superficie agraria e forestale è sede di pascoli permanenti, i quali risultano molto utili per la difesa del suolo.
Nella parte sud è alquanto diffuso il bosco.
Scarso è il carico di bestiame, e modesti i capitali investiti, per cui le aziende si presentano, fra l'altro, poverissime di abitazioni e di costruzioni in genere.
I terreni, per nulla sistemati, sono soggetti a continue degradazioni ed a depauperamento a causa dei numerosi torrenti.
Le sorgenti, seppure numerose in qualche zona, sono generalmente povere d'acqua.
Insufficiente si presenta la viabilità.

1) *Presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi con superficie superiore a 100 Ha.*:
Per i fondi compresi tra 20 e 100 Ha. l'obbligo della presentazione del piano particolare sussiste limitatamente a quanto prescritto dai successivi numeri.

2) *Ordinamento colturale*:
Per i fondi superiori a 20 Ha., sistemare a coltura arborea il 10 % della superficie dei fondi.

3) *Miglioramento dei pascoli*:
Per i fondi di superficie superiore ad Ha. 50, costituiti in parte da pascoli, provvedere al miglioramento di questi mediante spietramenti, semina di erbe pascolative ed arbusti infestanti, ecc.

4) *Carico di bestiame*:
Per i fondi superiori ad Ha. 50 allevare kg. 100 di peso vivo di bestiame per ettaro costituito dal 50 % di bovini semistabulati.

5) *Sistemazione idraulico-agraria*:
Attuare la conservazione del suolo attraverso accorgimenti sistematori anche di carattere estensivo.

6) *Fabbricati rurali*
Per i fondi superiori a 20 Ha dotazione di fabbricati rurali rispondenti a requisiti igienici e sufficienti ai bisogni dei fondi stessi.
Il fabbisogno sarà determinato nel piano particolare da sottoporre all'approvazione dell'Ispettorato agrario regionale.
L'obbligo può essere soddisfatto riattando od ampliando i fabbricati esistenti, purchè siano rispettate le norme tecniche e i requistii igienici.

Costruire concimaie in muratura con pozzetto in ragione di mq. 4 per ogni capo grosso allevato.

7) *Approvvigionamento idrico*:

Per i fondi superiori ad Ha. 20 vi si deve provvedere anche con pozzi o cisterne.

8) *Viabilità*:

Allacciare con rotabile il centro aziendale alle vie pubbliche, quando la strada non superi i km. 2 considerato lo sviluppo.

L'allacciamento può avvenire riattivando eventuali strade esistenti.

Riattamento e manutenzione periodica delle strade esistenti o da costruire.

Tempo di esecuzione.

I termini di tempo da assegnare per l'adempimento delle varie opere e trasformazioni saranno subordinati all'entità delle opere da eseguire, in ogni caso il termine massimo sarà di sei anni con inizio dalla prima annata agraria successiva all'approvazione del piano particolare.

Per quanto riguarda la sistemazione dei terreni, il termine utile di esecuzione è di anni dieci dall'approvazione del piano paricolare con inizio dal primo anno.

I cambi di rotazione dovranno essere messi in atto con i necessari adattamenti a decorrere dalla prima annata agraria.

Le attuazioni per quello che riguarda il carico di bestiame, debbono essere messe in esecuzione dalla prima annata agraria, se si dispone di sufficienti fabbricati rurali, ed entro un anno dalla costruzione dei fabbricati, qualora l'attuale dotazione di essi sia insufficiente.

Entro i limiti sopra stabiliti i tempi di esecuzione, per le singole opere, saranno fissati nei piani particolari approvati.

Art. 3.

Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura di Palermo e di Agrigento sono tenuti ad esibire ai proprietari che ne facciano richiesta l'elaborato originale delle rispettive predette permettendone la consultazione presso la sede dell'Ispettorato durante il normale orario di ufficio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e sarà affisso nell'albo pretorio dei Comuni il cui territorio ricade in tutto o in parte nella zona in questione.

Alle conseguenti formalità provvederà tempestivamente l'Ufficio regionale per la riforma agraria.

Palermo, addì 13 gennaio 1953

L'Assessore: GERMANÀ

(3444)

DECRETO 13 gennaio 1953 (34)

Approvazione delle direttive fondamentali per la trasformazione dell'agricoltura per la zona « Torto » (modifica al decreto 15 settembre 1952, n. 551).

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Ritenuto che il proprio decreto n. 6134 del 15 settembre 1952, di approvazione delle direttive fondamentali per la trasformazione dell'agricoltura per la zona « Torto » contiene qualche errore materiale ed omissioni dovute, fra l'altro, al lavoro di copiatura;

Che per evitare difficoltà di consultazione è opportuno ripubblicarlo nel testo integrale corretto;

Decreta:

Articolo unico.

Il decreto di cui in premessa viene sostituito dal seguente

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789;

Vista la legge regionale 8 luglio 1948, n. 35;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria in Sicilia;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 7 maggio 1951, n. 22;

Premesso:

Che ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, per le zone non comprese nei piani generali di bonifica vengono stabilite le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura;

Che tali direttive ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Presidenziale 7 maggio 1951, n. 22, avanti citato, sono rese pubbliche mediante avviso dell'Assessore per la agricoltura e le foreste da inserirsi nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e negli albi dei Comuni cui i terreni si riferiscono, mentre gli interessati possono prendere visione di esse presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio e produrre ricorso all'Assessore per l'agricoltura e le foreste non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, tramite l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente;

Viste le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura per la zona « Torto », redatte a cura dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, dal dott. Luigi Scialabba;

Che in base allo studio economico-agrario della zona « Torto » della estensione di Ha. 54.260 ricadenti nelle provincie di Palermo e di Caltanissetta, il dott. Luigi Scialabba ha ritenuto di dividere la zona stessa nelle seguenti sottozone:

Prima sottozona servita da sufficiente rete stradale in cui la distanza dei fondi sia tale da consentire un facile congiungimento alla rotabile;

Seconda sottozona servita da insufficiente rete stradale e per cui la distanza dei fondi dalla rotabile esistente sia tale da rendere necessarie opere di certo rilievo;

Terza sottozona priva di strade di qualsiasi tipo;

Ritenuto che le direttive comprendono:

1) la descrizione dei caratteri fisici della zona;

2) la descrizione della situazione idraulica, agraria e sociale odierna, nonchè uno studio dell'attuale ordinamento della produzione;

3) l'esposizione dei nuovi ordinamenti produttivi che si propongono e del nuovo regime fondiario che prevedono, in rapporto alla natura ed ubicazione dei terreni ed alla estensione dei fondi, gli interventi che seguono:

a) viabilità aziendale ed interaziendale;

b) eventuali approvvigionamenti idrici ed opere irrigue aziendali ed interaziendali;

c) sistemazione idraulico-agraria del terreno;

d) opere di piccola bonifica;

e) costruzione di abitazioni per i lavoratori, di ricoveri per gli animali, di fabbricati adatti e sufficienti ai bisogni ed alla destinazione dell'azienda;

f) eventuali piantagioni arboree;

Considerato:

Che le pubblicazioni vennero effettuate contemporaneamente nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 45 del 22 settembre 1951 e negli albi dei Comuni cui i terreni si riferiscono;

Che avverso tali direttive furono presentati nei termini di legge, presso l'Ispettorato agrario provinciale di Palermo n. 21 ricorsi da parte dei signori:

1) Cipolla Maria Venera fu Mariano;

2) Ditta Vincenzo di Bennardo;

3) Ferrara Emanuele Giacomo di Vincenzo;

4) Ferrara Vincenzo fu Emauele (per terreni di Castronovo);

5) Ferrara Vincenzo fu Emanuele (per terreni nel comune di Lercara Friddi);

6) Gioia Miceli dott. Cosimo fu Rosolino;

7) Giuffrè Mariano di Liborio;

8) Giuffrè Vincenzo di Liborio;

9) Leone Maria Stefania fu Vincenzo;

10) Mantegna Emanuela in Martinez;

11) Mantegna Oliva fu Benedetto;

12) Mantegna Stefanina fu Giuseppe;

13) Mavaro Anna in Ferrara (per terreni del comune di Lercara Friddi);

14) Mavaro Anna in Ferrara (per terreni del comune di Castronovo);

15) Mavaro Ninfa Maria fu Luigi (per terreni in Lercara Friddi);

16) Mavaro Ninfa Maria fu Luigi (per terreni in Roccapalumba);

17) Paladino Giuseppe fu Francesco;

18) Riso Giovanni fu Domenico (per terreni in Roccapalumba);

19) Riso Giovanni fu Domenico (per terreni in Castronovo);

20) Sgadari Pietro di Lo Monaco fu Giuseppe;

21) Vicari Santo fu Salvatore;

Che tutti i 21 ricorsi, perfettamente identici, vertono sui seguenti motivi:

1) i vincoli contrattuali costituiscono una remora alla trasformazione fondiaria:

2) l'attuale legislazione sulle terre incolte e sullo imponibile di mano d'opera compromettono la tranquillità del possesso, della conduzione e del bilancio aziendale;

3) irrealizzabilità direttive e rigidità di criteri di attuazione;

4) inattuabilità dei criteri nei turni di avvicendamento previsti;

5) il carico di bestiame può essere fissato dopo aver risolto il problema idrico ed in ogni caso risulta eccessivo;

6) la superficie da destinare a coltura arborea od arbustiva deve dipendere anche dalla natura del terreno;

7) la sistemazione dei terreni non è possibile se prima non viene sistemato il bacino di fondo valle di competenza dello Stato;

8) eseguire opere di carattere pubblico per fornire acqua potabile alle zone agrarie sfornite;

9) non rendere obbligatorie le costruzioni stradali particolarmente onerose;

10) le costruzioni rurali debbono riferisi al sistema di conduzione;

Che il Comitato provinciale dell'agricoltura di Palermo nella seduta del 19 ottobre 1951, presi in esame i 21 identici ricorsi, ha espresso parere sfavorevole all'accoglimento di tutti i ricorsi perchè:

1) i vincoli contrattuali non costituiscono remora alla trasformazione fondiaria in quanto debbono essere modificati ed adeguati alle direttive (art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104);

2) la tranquillità del possesso e della conduzione è garantita dagli articoli 17 e 18 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104; quella del bilancio aziendale è assicurata dalla possibilità di contributo statale;

3) gli obblighi prescritti rispondono a buoni e razionali criteri tecnici ed economici, nonchè ad adeguati limiti di tempo per l'attuazione delle opere;

4) i turni previsti di avvicendamento delle colture non seguono criteri rigidi ed inattuabili, in quanto i proprietari hanno ampia facoltà di scelta;

5) il carico di bestiame non risulta eccessivo;

6) le ragioni dei ricorrenti in ordine all'adattamento delle colture arboree sono da considerarsi in sede di approvazione del piano particolare;

7) la competenza dello Stato per la sistemazione dei bacini di fondo valle non esime l'interessato dall'eseguire le opere di sua competenza;

8) nell'impossibilità di utilizzazione delle risorse idriche del fondo si ricorre ai fondi dei vicini ed alla costruzione di cisterne;

9) l'obbligo di collegare il fondo alla rotabile sussiste per determinate e minime distanze;

10) nelle direttive è stabilito quali fabbricati siano da costruire in funzione del rapporto tra mano d'opera ed impresa;

Che visto il voto n. 23 del Comitato regionale per la bonifica espresso ad unanimità nell'adunanza del 16 maggio 1952, i ventuno ricorsi avverso le direttive di cui trattasi sono da rigettare perchè infondati in fatto e in diritto. Infatti alcuni motivi sono inammissibili perchè implicherebbero scopi dilatori e non suffragati da consistenti ragioni tecniche, ed altri irrilevanti perchè eccessivamente generici;

Che, pertanto, le direttive sono da approvare subordinatamente alle modifiche suggerite dal Comitato regionale per la bonifica che ha ritenuto di dividere la zona nelle seguenti sottozone:

Prima sottozona delle terre trasformate e costituenti fondi inferiori a 20 Ha.;

Seconda sottozona delle terre parzialmente trasformate con almeno il 10 % di irriguo o con il 30 % di vigneto, oppure col 60 % di arborato e costituenti fondi superiori a 20 Ha.;

Terza sottozona con fondi prevalentemente a superficie seminativa;

Quarta sottozona con fondi costituiti da più del 50 % di pascoli;

Che gli obblighi precisati per ogni singola sottozona, espressi in valori minimi, dovranno adeguarsi i fondi a trasformazione avvenuta;

Che le direttive predette, con le modifiche proposte dal Comitato regionale per la bonifica soddisfano alle prescrizioni contenute nell'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104;

Considerato la opportunità di unificare il tempo di esecuzione delle varie opere, trasformazioni e sistemazioni e subordinarlo alla loro entità, con un termine massimo di sei anni per le opere e trasformazioni e di dieci anni per le sistemazioni ad iniziare per entrambi, dalla prima annata successiva all'approvazione del piano particolare;

Che entro i limiti sopra stabiliti i tempi di esecuzione per le singole opere, siano fissati nei piani particolari approvati;

Decreta:

Art. 1.

Sono respinti i ventuno ricorsi meglio specificati in narrativa avverso le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura per la zona « Torto » perchè infondati in fatto ed in diritto.

Art. 2.

Sono approvate le direttive fondamentali per la trasformazione dell'agricoltura per la predetta zona riferita ad un territorio di ettari 54.260, ricadente nelle provincie di Palermo e di Caltanissetta, delimitato dal seguente perimetro:

A *nord*: mare Tirreno dal porto di Termini Imerese sino alla foce del fiume Imera settentrionale.

Ad *est*: da una linea pressochè retta che partendo da Bonfornello attraversa l'ex feudo Signora, raggiunge l'abitato di Cerda; segue poi la strada statale delle Madonie e dell'Etna sino al bivio Sclafani, seguendo la rotabile per Sclafani sino a Bagni di Sclafani, ne raggiunge il confine comunale tra Caltavuturo e Sclafani. Prosegue lungo la trazzera che segna il confine comunale sino a m. 500 oltre Cozzo Brignoli, da qui in aperta campagna e per quota 786 raggiunge la strada provinciale Caltavuturo-Fontana Murata in località San Bartolo-Mandragiumenta e segue il limite del comprensorio di bonifica Serrafichera, stazione di Vallelunga e la segue fino a Fontana Murata toccando Valledolmo.

A *sud* da Fontana Murata segue il confine con la provincia di Caltanissetta sino alla stazione di Valledolmo, segue la strada fra Borgo Regalmici e per la trazzera di Raisivito-Portella Scannata-provinciale bivio Manganaro-Agrigento arriva all'abitato di Lercara.

Ad *ovest*: segue la provinciale suddetta sino alla Catanese 221, la segue sino al bivio per Roccapalumba e ne raggiunge l'abitato.

Segue in aperta campagna per « Pizzo », « la Montagna », « Balatelli », « Misciotto », strada provinciale Termini-Roccapalumba, la segue sino a Sant'Antonino di Termini. Girando a destra evita l'abitato e si ricongiunge, attraversando la ferrovia, all'Arenile nord del porto di Termini.

In tale zona, con terreni prevalentemente impermeabili, notasi un indirizzo colturale molto complesso e vario.

In genere mancano opere atte a mantenere invariato il livello produttivo.

Il carico del bestiame per ettaro è molto scarso; i pascoli sono sfruttati irrazionalmente.

Pochi ed in cattivo stato di conservazione i fabbricati rurali esistenti.

La zona conta molte sorgenti di scarsa portata per cui è deficiente di acqua.

Quella delle pozze e quella corrente dei fiumi e dei torrenti viene usata molto spesso per usi potabili degli animali.

La viabilità minore è costituita da trazzere e da mulattiere che si estendono per centinaia di chilometri.

Gli obblighi previsti dalle direttive della trasformazione dell'agricoltura per la zona predetta sono i seguenti:

Prima sottozona delle terre trasformate e costituenti fondi inferiori a 20 Ha.

Trattasi di terreni che hanno già raggiunto a mezzo della trasformazione ordinamenti stabili e per i quali, costituendo fondi di ampiezza inferiore a 20 Ha., non si impongono particolari obblighi.

Seconda sottozona: terre parzialmente trasformate con almeno il 10 % di irriguo o con il 30 % di vigneto, oppure col 60 % di arborato e costituenti fondi superiori a 20 Ha.

1) *Obbligo della presentazione del piano particolare per tutti i proprietari di fondi con superficie superiore a 20 Ha.*

2) *Ordinamento colturale*: migliorare l'ordinamento colturale della superficie seminativa ed adottare rotazioni continue.

3) *Carico di bestiame*: per i fondi di superficie superiore a 40 Ha., obbligo di allevare kg. 120 di peso vivo di bestiame per Ha. di seminativo e di arboreto e kg. 200 di peso vivo di bestiame per ettaro irriguo, costituito, per i fondi sopra i 100 Ha. dal 50 % di bovini semistabulati.

Ai fini del calcolo gli equini dei compartecipanti e gli ovini non stanziali si conteggiano limitatamente al periodo di permanenza sul fondo.

4) *Sistemazione idraulico-agraria*: per i fondi con pendenza non superiore al 30 %, obbligo di provvedere alla sistemazione dei terreni con spietramenti, affossature per eliminare i ristagni di acqua e di tutte quelle opere atte al buon governo delle acque superficiali, onde impedire erosioni e smottamenti.

5) *Fabbricati rurali*: obbligo di costruire una casa di abitazione in ragione di una famiglia contadina ogni 5 ettari di superficie irrigua intensiva, ogni 12 Ha. di vigneto, ogni 20 Ha. di arboreto o di seminativo.

Per i fondi a colture miste gli obblighi sussistono in relazione alle colture medesime.

L'abitazione dovrà rispondere a requisiti igienici con una superficie complessiva coperta di mq 65.

In armonia con l'ordinamento aziendale possono costruirsi anche dormitori per partecipanti ed avventizi nella misura di 100 mq. di superficie coperta per ogni 12 Ha. di irriguo, 32 Ha. di vigneto, 70 Ha. di arboreto e 100 Ha. di seminativo. In questo caso l'obbligo delle abitazioni diminuisce in proporzione ed in conseguenza dei dormitori.

All'abitazione dovrà essere annessa una stalla di capacità adatta e che risponde ai requisiti igienici del carico di bestiame imposto.

6) *Approvvigionamento idrico*: utilizzare razionalmente le disponibilità di acque esistenti nel fondo sia ai fini potabili che irrigui.

In mancanza di acque superficiali ai fini dell'approvvigionamento aziendale, obbligo di eseguire lo scavo di pozzi o la costruzione di cisterne.

7) *Viabilità*: per i fondi con superficie superiore a 60 Ha., obbligo di allacciare il centro aziendale alle vie pubbliche quando la distanza non superi km. 1 per le strade aziendali e km. 2 per le strade interaziendali e quando, in ogni caso, non si rendano necessarie opere d'arte particolarmente onerose.

Per i fondi superiori a 100 Ha., le distanze indicate si elevano rispettivamente a km. 2 e a km. 4.

Curare l'alberatura delle strade.

Terza sottozona: fondi prevalentemente a superficie seminativa.

1) *Obbligo della presentazione del piano particolare per i fondi superiori a 100 Ha.*

Per i fondi compresi tra i 20 Ha. ed i 100, l'obbligo della presentazione dei piani sussiste limitatamente a quanto prescritto dai successivi numeri.

2) *Ordinamento colturale*: per i fondi con superficie superiore a 50 Ha. abolizione dei riposi pascolativi e dei ringrani con conseguente incremento delle coltivazioni foraggere.

Resta ammesso il ringrano con orzo ed avena nei cambiamenti di rotazione e sui terreni di ottima fertilità, limitatamente ad una superficie la cui produzione sia destinata per mangime del bestiame del fondo.

Resta altresì ammesso il 5 % di terreno sodo per la ginnastica funzionale del bestiame nelle aziende sprovviste di pascolo.

3) *Piantagioni legnose*: per i fondi superiori a 30 Ha. ove le condizioni di terreno e di clima lo consentano, dovrà destinarsi almeno il 5 % della superficie produttiva a coltura arborea e arbustiva adatta alla zona.

Agli effetti del computo saranno considerate anche le colture esistenti.

4) *Carico di bestiame*: per i fondi con superficie superiore a 50 Ha., obbligo di allevare kg. 100 di peso vivo di bestiame per ettaro, di cui il 50 % di bovini semistabulati.

5) *Sistemazione idraulico-agraria*: per i fondi con superficie superiore a 30 Ha., e con pendenza non superiore al 30 %, per impedire erosioni e smottamenti, costruzione di fossi di guardia, sistemazione di carattere estensivo e spietramento della superficie; ove la pendenza superi il 30 % si dovrà ricorrere ad opere di consolidamento con briglie di vario tipo ed eventualmente con piantagioni a filari.

6) *Fabbricati rurali*: per i fondi con superficie superiore a 50 Ha., obbligo di dare abitazione ai salariati fissi od ai compartecipanti od ai coloni mediante case coloniche o dormitori in muratura, in ragione di una famiglia per ogni 30 Ha., nel caso di insediamento colonico o di 100 mq. di superficie coperta per ogni 100 Ha. nel caso di dormitori.

Nella stessa azienda possono coesistere abitazioni coloniche e dormitori.

Le abitazioni coloniche debbono rispondere ai requisiti igienici con una superficie complessiva coperta di mq. 65.

Costruzione di stalle in misura proporzionale al carico di bestiame prescritto.

All'obbligo delle abitazioni, dormitori ed altre costruzioni si ottempera migliorando i fabbricati esistenti, con l'ampliamento e con nuove costruzioni.

7) *Approvvigionamento di acqua potabile*: per i fondi con superficie superiore a 50 Ha., provvedere all'approvvigionamento dell'acqua potabile, utilizzando le risorse idriche del fondo ed, in assenza di questa possibilità, con costruzione di pozzi o di cisterne rispondenti agli indispensabili requisiti igienici.

8) *Viabilità*: allacciare il centro aziendale esistente o da costruire alle vie pubbliche quando la distanza non superi i km. 2 per le vie aziendali e km. 4 per le vie interaziendali e quando, in ogni caso, non si rendano necessarie opere d'arte particolarmente onerose.

Obbligo di curare l'alberatura delle strade.

Quarta sottozona: fondi costituiti da più del 50 % di pascoli.

1) *Obbligo della presentazione del piano particolare per i fondi superiori a 100 Ha.*

Per i fondi compresi tra i 20 ed i 100 Ha., l'obbligo della presentazione dei piani sussiste limitatamente a quanto prescritto dai successivi numeri.

2) *Ordinamento colturale*: per i fondi con superficie superiore a 50 Ha., nel seminativo, obbligo di adottare rotazioni continue ed impiantare il 5 % della superficie ad arboreto o bosco d'alto fusto.

3) *Carico di bestiame*: per i fondi con superficie superiore a 50 Ha., obbligo di allevare kg. 75 di peso vivo per ettaro di superficie.

4) *Sistemazione idraulico-agraria per fondi con superficie superiore a 100 Ha.*: nei seminativi con pendenza non superiore al 30 % obbligo di provvedere alla sistemazione dei terreni, con spietramenti e con tutte quelle opere atte al buon governo delle acque superficiali onde impedire i fenomeni di erosione.

Ove la pendenza superi il 30 % si dovrà ricorrere al consolidamento con sistemi vari, ivi compreso il rimboschimento.

Per i pascoli cosparsi di pietre, obbligo dello spietramento superficiale e del decespugliamento sempreché l'uno o l'altro non sia pregiudizievole alla stabilità del suolo.

5) *Fabbricati rurali*: per i fondi con superficie superiore a 50 Ha., obbligo di costruire dormitori in muratura per compartecipanti ed avventizi, nella misura di mq. 50 di superficie coperta per ogni 50 Ha. di seminativo ed obbligo di costruire ricoveri in muratura per pastori, locali per il caseificio e tettoie per le pecore.

I suddetti locali dovranno soddisfare le necessarie esigenze igieniche.

6) *Approvvigionamento idrico*: per i fondi superiori a 50 Ha., provvedere al necessario approvvigionamento di acqua, mediante utilizzazione di sorgenti, scavo di pozzi o costruzione di cisterne.

7) *Viabilità per i fondi con superficie superiore a 100 Ha.*: allacciare il centro aziendale esistente o da costruire alle vie pubbliche quando la distanza non superi i km. 2 per le vie aziendali e km. 4 per le vie interaziendali e quando in ogni caso, non si rendano necessarie opere d'arte particolarmente onerose.

Curare l'alberatura delle strade.

Tempo di esecuzione

I termini di tempo da assegnare per l'adempimento delle varie opere e trasformazioni saranno subordinati alla entità delle opere da eseguire, in ogni caso il termine massimo sarà di sei anni con inizio dalla prima annata agraria successiva all'approvazione del piano particolare.

Per quanto riguarda la sistemazione dei terreni il termine utile di esecuzione è di dieci anni dall'approvazione del piano particolare con inizio dal primo anno.

I cambi di rotazione dovranno essere messi in atto con i necessari adattamenti a decorrere dalla prima annata agraria.

Le attuazioni per quello che riguarda il carico di bestiame, debbono essere messe in esecuzione dalla prima annata agraria se si dispone di sufficienti fabbricati rurali, ed entro un anno dalla costruzione dei fabbricati, qualora l'attuale dotazione di essi sia insufficiente.

Entro i limiti sopra stabiliti i tempi di esecuzione, per le singole opere, saranno fissati nei piani particolari approvati.

Art. 3.

Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura di Palermo e di Caltanissetta sono tenuti ad esibire ai proprietari che ne facciano richiesta l'elaborato originale delle direttive predette permettendone la consultazione presso la sede dello Ispettorato durante il normale orario di ufficio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e sarà affisso nell'albo pretorio dei Comuni il cui territorio ricade in tutto o in parte nella zona in questione.

Alle conseguenti formalità provvederà, tempestivamente, l'Ufficio regionale per la riforma agraria.

Palermo, addì 13 gennaio 1953

L'Assessore: GERMANÀ

(3445)

REGIONE SICILIANA

Avviso di rettifica

Nel decreto dell'Assessore per l'agricoltura e per le foreste della Regione siciliana 15 settembre 1952 (552), relativo all'approvazione delle direttive fondamentali per la trasformazione dell'agricoltura per la zona « Agrigento », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana in data 30 gennaio 1953, n. 24, sono incorse inesattezze che si rettificano come segue:

1) a pagina 429, 2ª colonna, rigo 27°, in luogo di: « Dulutta Giuseppina » leggasi: « Dulcetta Giuseppina »;

2) a pagina 431, 1ª colonna, rigo 22°, punto 3), ove è detto: « . pascolo *o* migliorare il . » leggasi: « .. pascolo *e* migliorare il . »;

3) a pagina 431, 1ª colonna, rigo 14°, punto 5), ove è detto: « . superiore al 30 % ... » leggasi: « ... superiore all'80 % .. ».

(3446)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognomi nella forma tedesca

N. 5108 Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano dell'8 maggio 1935, n. 630 R/Gab., con cui alla signora Amorth Agnese, nata a San Leonardo Passiria il 31 dicembre 1901, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Alivieri;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 9 aprile 1953 dalla predetta signora Alivieri Agnese e dal figlio maggiorenne di questa Alberto in atto residenti a San Leonardo Passiria;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/36435/19;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1949 relativo alla nomina del Vice Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto 16 febbraio 1949, n. 763, Gab., del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, che delega al predetto Vice Commissario le attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Visto l'art. 76 del suindicato Statuto speciale;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 8 maggio 1935, n. 630 R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Alivieri Agnese viene ripristinato nella forma tedesca di Amorth.

Con la presente determinazione viene ripristinato il cognome nella forma tedesca anche nei confronti dei figli della suddetta, Alberto e Giovanna.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 14 maggio 1953

Il Vice Commissario del Governo: BENUSSI

(2610)

N. 4756 Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 30 luglio 1935, n. 606 R/Gab., con cui al sig. Bachmann Andrea, nato a San Candido il 21 gennaio 1923, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Vaccari;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 9 dicembre 1952 dal predetto signor Vaccari in atto residente a San Candido;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/36435/19;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1949 relativo alla nomina del Vice Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto 16 febbraio 1949, n. 763 Gab., del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, che delega al predetto Vice Commissario le attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Visto l'art. 76 del suindicato Statuto speciale;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 30 luglio 1935, n. 606 R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Vaccari Andrea di Elisabetta viene ripristinato nella forma tedesca di Bachmann.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 9 maggio 1953

p. *Il Vice Commissario del Governo*: LORICCHIO

(2607)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente e del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Viterbo al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 10 ottobre 1952, n. 20491.2/11754, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Viterbo al 30 novembre 1951;

Vista la nota del Prefetto di Viterbo, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Inigo Tosaroni, trasferito ad altra sede, ed il dott. Vincenzo Cirillo, indisponibile per motivi di servizio, rispettivamente nella qualità di presidente e segretario della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Inigo Tosaroni e del dott. Vincenzo Cirillo sono nominati rispettivamente presidente e segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Viterbo al 30 novembre 1951, il vice prefetto dott. Erminio Montanelli e il primo segretario dott. Domenico Berni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 30 giugno 1953

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(3317)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Asti.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 20 gennaio 1953, n. 20494/13695, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Asti al 30 novembre 1951;

Vista la nota del Prefetto di Asti, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Nicola Cupaiuolo, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Nicola Cupaiuolo è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Asti al 30 novembre 1951, il vice prefetto ispettore dott. Saverio Ferrari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 30 giugno 1953

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(3324)

PREFETTURA DI MACERATA

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il decreto prefettizio 30 dicembre 1950, n. 41586, modificato con successivo decreto n. 12965 in data 20 aprile 1953, col quale venne bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento di sei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1950, e precisamente nei comuni di Apiro (condotta unica), Gualdo (condotta unica), Pievebovigliana e Fiordimonte (condotta consorziale), Sarnano (una delle due condotte), Sefro (condotta unica) e Treia (condotta di Passo di Treia);

Vista la graduatoria formata dalla apposita Commissione giudicatrice di cui all'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, nominata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica con decreto 23 aprile 1952, n. 20441.2/91839, modificato con decreto 6 dicembre 1952, numero 20441.2/12698;

Ritenuta la regolarità delle operazioni relative al concorso;

Visti gli articoli 23 e 55 del citato regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle idonee al concorso per il conferimento di sei posti di ostetrica, vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1950:

1.	Giuliani Eufemia	punti 61.165
2.	Fedele Alberta	» 54,265
3.	Moscatelli Evelina	» 53,960
4.	Reglioni Isa	» 53,290
5.	Zucchi Neve	» 52,995
6.	Cerqueti Bruna	» 52,830
7.	Roganti Dina	» 52,345
8.	Neri Elettra	» 52,000
9.	Felicioni Elena	» 51,600
10.	Belogi Maria	» 51,590
11.	Sabbatini Fermina	» 51,455
12.	Conditi Antonia	» 50,705
13.	Vici Maria	» 50,700
14.	Petracci Maria	» 50,000
15.	Di Girolamo Virginia	» 49,785
16.	Venanzoni Giuseppina	» 49,500
17.	Ricci Florisa	» 48,290
18.	Pavanelli Giulia	» 48,080
19.	Francia Jole	» 47,785
20.	Bora Nara	» 47,575
21.	Simonetti Teresa	» 47,320
22.	Cestarelli Clorinda	» 46,560
23.	Cerotti Angela	» 46,295
24.	Moriconi Blandina	» 46,000
25.	Ficcardi Vera	» 45,435
26.	Nardi Ebe	» 44,805
27.	Miconi Derna	» 44,580
28.	Giorgi Alida	» 44,565
29.	Valchera Elda	» 44,390
30.	Scarafoni Elda	» 43,855
31.	Ravaglioni Fenny	» 43,790
32.	Broglia Wanda	» 43,775
33.	Spurio Maria	» 43,100
34.	Appoggetti Dolores	» 42,475
35.	Pistolesi Corradina	» 41,500
36.	Ritelli Italia	» 41,390
37.	Zacchi Elisa	» 41,215
38.	Michelini Mafalda	» 41,000
39.	Zorbini Vincenza	» 38,850
40.	Pacchiarotti Paola	» 37,750
41.	Scampolotti Fernanda	» 36,890
42.	Gabbarini Aina	» 36,400

La graduatoria di cui sopra sarà inserita nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicata, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Macerata, addì 15 giugno 1953

Il prefetto: CARELLI

(3258)

PREFETTURA DI CHIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Chieti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, bandito con decreto prefettizio n. 4751 del 20 febbraio 1952, per quattordici posti di ostetrica condotta, vacanti in questa Provincia;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 1° marzo 1949, n. 55;

Decreta:

E' approvata, nelle seguenti risultanze, la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso a quattordici posti di ostetrica condotta formulata dalla competente Commissione giudicatrice:

N.	Candidata		punti	
1.	Messora Teresina	punti	59,284	su 100
2.	Bighetti Carla	»	57,996	»
3.	Masi Angelina	»	57,020	»
4.	Di Filippo Ida	»	56,128	»
5.	Longhi Armela	»	55,538	»
6.	Aurigi Anna	»	54,466	»
7.	Iacobucci Angela	»	54,220	»
8.	Previato Aida	»	52,380	»
9.	Ciccarella Zea	»	52,049	»
10.	Iapadre Carolina	»	51,974	»
11.	Zacchi Elisa	»	51,875	»
12.	Pietrosanti Albania	»	51,789	»
13.	Monciotti Imola	»	51,542	»
14.	Borghi Anna	»	51,286	»
15.	Pelliccioiti Rina Flora	»	51,041	»
16.	Pagani Elsa	»	50,950	»
17.	Persi Iolanda	»	50,917	»
18.	Gigli Lia	»	50,773	»
19.	Battistini Eleonora	»	50,160	»
20.	Leante Pia	»	50 —	»
21.	Neri Ave	»	49,787	»
22.	Ionna Silvia	»	49,761	»
23.	Bravetti Gianna	»	49,705	»
24.	Bianchini Anna	»	49,637	»
25.	Monari Iole	»	49,619	»
26.	Bianchini Adriana	»	49,616	»
27.	Vecchi Carla	»	49,500	»
28.	Broglia Wanda	»	49,385	»
29.	Mazzagatta Ilde	»	49,250	»
30.	Di Gennaro Gilda	»	49,100	»
31.	Sciascera Elia	»	49 —	»
32.	Martinelli Antonietta	»	48,935	»
33.	Scopel Giuseppina	»	48,746	»
34.	Colameo Maria	»	48,725	»
35.	Masi Filomena	»	48,654	»
36.	Mazzitti Veneranda	»	48,200	»
37.	De Flammineis Wanda	»	48,089	»
38.	Romanini Augusta	»	48,010	»
39.	Serra Amedea	»	47,912	»
40.	Chiari Maurilla	»	47,488	»
41.	Amici Italia	»	47,373	»
42.	Carli Milena	»	47,215	»
43.	Cola Maria	»	47,200	»
44.	Fortieri Anna Maria	»	47 —	»
45.	Barone Maria	»	46,951	»
46.	Casale Margherita	»	46,940	»
47.	Scopel Francesca	»	46,554	»
48.	Mazzante Licia	»	46,212	»
49.	Zamboni Leontina	»	46,139	»
50.	Belosi Salvatora	»	45,787	»
51.	Bordoni Dora	»	45,500	»
52.	Marcone Anna	»	45,324	»
53.	Conti Carolina	»	45,280	»
54.	Anibaldi Carmela	»	45 —	»
55.	Di Nisio Lia	»	44,948	»
56.	Zamboni Bruna	»	44,828	»
57.	Capulli Lucia	»	44,802	»
58.	Manferdini Lilea	»	44,785	»
59.	Di Lello Concetta	punti	44,750	su 100
60.	Cupaiolo Lilia	»	44,710	»
61.	Frico Vittorina	»	44,520	»
62.	Odorisio Maria	»	44,225	»
63.	Cavalli Elide	»	44,214	»
64.	Orsina Vittoria	»	44,075	»
65.	Di Carlo Italia	»	44 —	»
66.	Marchetti Dora	»	43,750	»
67.	Cavalli Gabriella	»	43,700	»
68.	Sivitilli Emma	»	43,500	»
69.	Anichini Giulia	»	43,410	»
70.	Lesiani Ida	»	43,328	»
71.	Trevisani Marcesina	»	42,787	»
72.	Di Liborio Anna	»	42,500	»
73.	Mancini Mara	»	42 —	»
74.	Trevisani Ione	»	41,950	»
75.	Tarricone Nicoletta	»	41,582	»
76.	Serafini Laura	»	41,500	»
77.	Bettini Elda	»	41,450	»
78.	Trevisani Alfonsa	»	41,369	»
79.	De Annuntiis Elda	»	41,160	»
80.	Ciccarella Clementina	»	41,050	»
81.	Consoli Maria	»	41 —	»
82.	Bianchini Alba	»	40,500	»
83.	Treppiedi Anna	»	40,164	»
84.	Galletti Silvana	»	40 —	»
85.	Bucciarelli Severina	»	39,750	»
86.	De Luca Elide	»	39,500	»
87.	Vescovi Giovannina Rosa	»	39,452	»
88.	Consoli Amalia	»	38 —	»
89.	Di Renzo Maria	»	35,705	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Chieti, addì 29 maggio 1953

Il prefetto: CASO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il proprio decreto in pari data, col quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee nel concorso a quattordici posti di ostetrica condotta, vacanti in questa Provincia;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento per i concorsi per sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 1° marzo 1949, n 55;

Decreta:

Le ostetriche sottoelencate, partecipanti al concorso di cui in premessa, sono dichiarate vincitrici del posto di ostetrica condotta del Comune a fianco di ciascuna indicato:

Messora Teresina: Bucchianico;
Bichetti Carla Canosa Sannita;
Masi Angelina: Vasto;
Di Gianfilippo Ida: Casalbordino;
Longhi Armela: consorzio Mozzagrogna-Santa Maria Imbaro;
Aurigi Anna: Roccamontepiano;
Iacobucci Angela: Sant'Eusanio del Sangro;
Ciccarelli Zea: Celenza sul Trigno;
Iapadre Carolina: Torrevecchia Teatina;
Zacchi Elisa: Villalfonsina;
Petrosanti Albania: Colledimacine;
Monciotti Imola: Fresagrandinaria;
Borghi Anna: Lentella;
Pellicciotti Rina: San Giovanni Lipioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Chieti, addì 29 maggio 1953

Il prefetto: CASO

(3257)

PREFETTURA DI RIETI

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visti i precedenti decreti n. 7799 e n. 7799/1 del 18 marzo 1953, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per posti vacanti di medico condotto nella provincia di Rieti, bandito con decreto prefettizio n. 32175 del 31 dicembre 1950, e sono stati dichiarati i vincitori delle singole sedi messe a concorso;

Visto il successivo decreto prefettizio n. 13743 del 9 maggio 1953, con il quale sono state apportate varianti all'assegnazione delle sedi messe a concorso;

Considerato che i candidati Cocucci Leonardo, Surace Antonino, Suppa Francesco, Bigliocchi Aldo, Pironti Di Campagna Gian Michele, Gramatica Vincenzo, Ricci Aulo, Mariani Nicola, Farchioni Guglielmo, Fermani Antonio e Di Cicco Luigi, hanno rinunciato alla sede loro assegnata oppure non hanno preso servizio nel termine stabilito;

Viste le preferenze espresse dai candidati che seguono in graduatoria i rinunciatari;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, e il regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottosegnati medici sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata:

Paolini Sergio: Accumoli (2ª condotta);
Ricci Aulo: Borgocollefegato (1ª condotta);
Gramatica Vincenzo: Borgocollefegato (2ª condotta);
Mariani Nicola: Cittareale;
Pepe Archimede: Marcetelli-Varco (consorzio);
Padula Rocco: Montenero;
Cardilli Domenico: Pescorocchiano (2ª condotta);
Tini Luciano: Pozzaglia;
Nocera Giovanni: Roccantica;
Giangiacomo Pierino: Turania.

I suddetti medici dovranno assumere servizio entro il 10 luglio 1953.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Rieti, addì 18 giugno 1953

Il prefetto: BELLISARIO

(3244)

PREFETTURA DI COSENZA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Veduti i propri decreti n. 42002 e n. 42002/1, in data 17 novembre 1952;

Vedute le rinunzie presentate dalle vincitrici;

Decreta:

Le seguenti partecipanti al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cosenza, indetto con decreto n. 4425, in data 10 marzo 1952, sono dichiarate vincitrici della sede indicata a fianco di ciascuna:

Burza Antonietta: Maierà.

Cosenza, addì 23 giugno 1953

Il Prefetto

(3347)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Variante alla graduatoria del concorso al posto di veterinario condotto vacante nel comune di Riva

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che il vincitore del concorso al posto di veterinario condotto del comune di Riva ha rinunciato alla nomina;

Che dei concorrenti che lo seguono in graduatoria, approvata con decreto commissariale 28 marzo 1953, n. 6291, il dott. Collini Giovanni ha indicato il suddetto posto in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Collini Giovanni è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario condotto del comune di Riva ed è designato per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 1° luglio 1953

Il Commissario del Governo: BISIA

(3248)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.